

- che infine il Ministero dei Trasporti ha chiarito in una nota all'ANCI che l'emanazione della circolare n. 31543/2007 del 02.04.2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – è stata formulata ai sensi dell'art. 35 comma 1, che conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. In particolare il Ministero ha avuto modo di accertare che, nell'attività di regolamentazione della circolazione, alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti nonostante la chiara disposizione di legge, di cui all'art. 185 comma 1 C.d.S. che statuisce "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". L'ANCI ha conseguentemente informato i Comuni d'Italia circa queste direttive e chiarimenti formulati dal Ministero;
- che infine il provvedimento in esame potrebbe suscitare in città voci e commenti, capaci di compromettere il buon nome dell'amministrazione comunale, se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'UDC, avente per oggetto un'area di sosta presso il parco di San Giuliano ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio (4.000 euro) rispetto ai potenziali guadagni di attività similari;

si chiede al Sindaco e all'assessore competente di chiarire innanzitutto le motivazioni e le finalità della citata ordinanza considerato che appare scarsamente motivata;

- di illustrare poi le norme giuridiche a fondamento di tale scelta e in base alle quali l'amministrazione comunale sembra disattendere precise indicazioni del Ministero dei Trasporti e della stessa ANCI;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, senza tenere conto che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazio-

ne adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) C.d.S., sono già sanzionabili ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4;

- di esplicitare le ragioni in base alle quali si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. È indubbio che il comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare l'attività di campeggio. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del citato comma 1 dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del 2 comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...". Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima;
- di chiarire in base a quale attività istruttoria, di quali e quanti casi si sia tenuto conto, in base a quali rilievi si sia pervenuti, per giustificare un tale provvedimento di ampia portata rispetto alla limitazione della circolazione e sosta dei veicoli in oggetto;
- di chiarire inoltre come l'ordinanza preveda di regolamentare i cittadini che non risiedono nei quartieri adiacenti ai due soli parcheggi scambiatori individuati e adibiti a sosta gratuita (si pensi soltanto ai residenti di Favaro, Campalto, Marghera o Lido, Pellestrina, etc.);
- di esplicitare a quale sanzione amministrativa il cittadino può incorrere e quali procedure e precisi costi siano previsti per la rimozione coatta;
- di chiarire infine se, in considerazione della potenziale situazione di contenzioso in materia di circolazione e sosta di autocaravan, si sia verificata la legittimità dell'ordinanza, sottoponendola alla valutazione preventiva del Ministero competente, dell'ANCI, e della Avvocatura Civica in modo da acquisire un parere ed un conforto onde evitare che ai cittadini pervenga un atto illegittimo;
- di valutare infine se non sia opportuno per l'Amministrazione, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento allo scopo di ristabilire una condizione di conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e dall'ANCI.

Mestre, 28.12.2011
Marco GAVAGNIN, consigliere comunale